

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 e 2017 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di

rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di

rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione

patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2018	€ 15.690.522,18	€ 17.624.357,85	€ 16.977.827,63
Esercizio 2019	€ 15.687.682,00		
Esercizio 2020	€ 17.302.017,00		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Il disegno di Legge di bilancio per il 2018, attualmente in discussione in Parlamento, sembra estendere tale blocco anche all'annualità 2018, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017: la politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo. L'amministrazione per il corrente anno ha deciso di lasciare inalterata la pressione tributaria sui cittadini. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa:

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione; ;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e' interamente destinata a spese d'investimento.

5) politica di indebitamento: il Comune di Montale ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento: mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		9293041,51 0,00	9049682,00 0,00	9044682,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		9008041,51 0,00 877818,52	8714682,00 0,00 1012707,70	8709682,00 0,00 1131849,78
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		285000,00 0,00	335000,00 0,00	335000,00 0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			0,00	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	125750,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2338730,67	2705000,00	4324335,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2464480,67 0,00	2705000,00 0,00	4324335,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	#RIF!	#RIF!

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O)		0	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.372.555,01	7.015.753,53	6.536.654,03	6593609,51	6.486.650,00	6.481.650,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	622.948,31	320.914,08	350.135,01	746400,00	710.000,00	710.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.960.910,94	2.123.519,92	2.096.915,73	1953032,00	1.853.032,00	1.853.032,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	635.993,12	914.339,67	904.252,31	2338730,67	1.614.450,00	3.374.335,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	-	-	-	0,00	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	0,00	1.090.550,00	950.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	1.000.000,00	1000000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	557.128,07	1.905.075,98	2.963.000,00	2933000,00	2.933.000,00	2.933.000,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	-	-	300.000,00	0,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	494.170,48	0,00	-	-
TOTALE ENTRATE	10149535,45	12.279.603,18	14.645.127,56	15564772,18	15687682,00	17302017,00
	-	-	-	0,00	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	8.025.416,88	8.036.097,02	8.994.459,44	9008041,51	8.714.682,00	8.709.682,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.390.086,79	1.441.408,30	1.408.668,12	2464480,67	2.705.000,00	4.324.335,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziari	-	-	-	0,00	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	254.957,16	255.703,18	279.000,00	285000,00	335.000,00	335.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorie	-	-	1.000.000,00	1000000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	557.128,07	1.905.075,98	2.963.000,00	2933000,00	2.933.000,00	2.933.000,00
TOTALE SPESE	10227588,90	11.638.284,48	14.645.127,56	15690522,18	15687682,00	17302017,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.240.000,00	1.242.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1400000,00
IMU partite arretrate	257.860,82	816.181,00	100.000,00	400.000,00	420.000,00	420000,00
ICI partite arretrate	103.615,38	81.057,00	40.000,00	-	-	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità	30.000,00	35.356,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36000,00
Addizionale IRPEF	780.000,00	781.166,59	851.500,00	831.500,00	841.500,00	841500,00
TASI	770.000,00	2.854,00				
Altre imposte	786,63	10.260,75	11.587,88	10.650,00	10.650,00	10650,00
TARI	2.258.675,38	2.268.000,00	2.238.000,00	2.257.500,00	2.257.500,00	2257500,00
TARI partite arretrate	1.676,03	1.526,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00
TOSAP						
Altre tasse	46,50					
Diritti sulle pubbliche affissioni	7.100,00					
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	922.794,27	1.777.351,43	1.858.566,15	1.656.959,51	1.520.000,00	1515000,00
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.372.555,01	7.015.753,53	6.536.654,03	6.593.609,51	6.486.650,00	6481650,00

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016). Il disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente in discussione in Parlamento, sembra estendere tale sospensione anche al 2018.

Come per il 2016 e 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno, come recentemente stabilito dal D.L. 50/2017. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2018 risulta stabile, con l'unica vera novità dello sblocco in materia di istituzione dell'imposta di soggiorno.

Si rileva inoltre che il recente art. 11 del DL n. 50/2017 ha introdotto il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie (condono fiscale).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti.

Le aliquote previste per il 2018 sono le seguenti:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
1) Abitazioni principali nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	6,0 per mille
2) Immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, allo scopo di favorirne la realizzazione.	6,0 per mille
3) gli immobili concessi in locazione, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi a titolo di abitazione principale.	9,6 per mille
4) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purchè destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	7,6 per mille
5) gli immobili concessi in comodato (od uso) gratuito a parenti in linea collaterale fino al secondo grado, purchè destinato a loro abitazione principale e con residenza anagrafica dei comodatari.	9,6 per mille
6) Fabbricati di categoria C01, C03, C04 e C05	9,0 per mille
7) Immobili acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, con esclusione di quelli classificati nella categoria catastale D	4,60 per mille
8) Immobili classificati nella categoria D acquistati e destinati all'insediamento di nuove attività imprenditoriali e professionali per i primi due anni dall'insediamento, ad eccezione di quelli della categoria D05	7,60 per mille
9) le aree edificabili sulle quali risulta inattuabile l'intervento edificatorio a seguito delle novità normative apportate dagli artt. 141 e 142 della Legge Finanziaria 2012 della Regione Toscana	9,60 per mille
10) fabbricati della categoria D ad eccezione di quelli individuati al punto 8) della presente tabella e della	9,00 per mille

categoria D05	
11) fabbricati categoria D05	10,6 per mille
12) terreni incolti	7,6 per mille
13) Altri immobili comprese le pertinenze eccedenti	10,6 per mille

alle fattispecie individuate ai punti 2), 3), 4) e 5) della tabella di cui sopra, viene applicata l'aliquota del 10,6 per mille quando hanno ad oggetto fabbricati classificati nelle categorie catastali A01, A08 e A09 e relative pertinenze.

che per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino al concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, anche per il 2017 , l'art. 1 comma 42 lettera b) della Legge 232/2016 consente, attraverso la modifica dell'articolo 1 comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.

Il disegno di legge di bilancio per il 2018 sembra prorogare tale facoltà.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il comune di Montale ha scelto per l'anno 2018, così come fu per l'anno 2017 di non applicare il tributo. Pertanto il

Il gettito e' previsto di € 0,00

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU e dell'ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Non si prevedono proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento relativamente a questa imposta.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 400.000,00	€ 420.000,00	€ 420.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 272.632,73	€ 324.432,95	€ 362.601,53

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma

degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2016 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2016 e in c/residui nel 2017). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

€ 830.000,00 per il 2018

€ 840.000,00 per il 2019

€ 840.000,00 per il 2020

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2018

Si ricorda che, come per il 2016 e 2017, la tassa sui rifiuti (TARI) resta esclusa dal blocco degli aumenti tributari disposti dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016. Tale esclusione è prevista anche nell'attuale disegno di legge di bilancio per il 2018.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è:

€ 35.000,00 per il 2018

€ 35.000,00 per il 2019

€ 35.000,00 per il 2020

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Milleproroghe 2017) è stato prorogato al 01/10/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria. L'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara i conti correnti postali intestati all'ente locale al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

COSAP

Per il canone) di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 120.000,00 annui_ nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. _33 del __7.3.2017, per l'anno 2018, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2017 e in considerazione del fatto che le tariffe non sono state aumentate.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il decreto legge n. 50/2017, così come modificato ed integrato in sede di conversione, ha introdotto il comma 7 dell'art. 4, come di seguito indicato:

"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"

Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; tale regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____.

Come disciplinato dal citato art. 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Nel nostro comune tale imposta non si applica.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti Il suo importo, che ammonta ad € **1.656.959,51** deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, .

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	329.377,33	286.714,82	338.975,01	394.400,00	358.000,00	358.000,00
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	19.734,40	4.500,00	8.660,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	1.600,00	11.243,20	2.500,00	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	73.823,94	18.456,06	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	424.535,67	320.914,08	350.135,01	746.400,00	710.000,00	710.000,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono drasticamente ridotti e sono i seguenti:

contributo	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO	45.000,00	40.000,00	40.000,00
CONTRIBUTO PER RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TRASFERIMENTI PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

contributo	2018	2019	2020
CONTRIBUTI REGIONALI PER DIRITTO ALLO STUDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONTRIBUTO REG.LE "GIOCO DI SQUADRA CONTRO L'EVASIONE FISCALE	16.000,00		
CONTRIBUTO REGIONALE L.77/2009 INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTR. REG.LE INTEGRAZIONE AFFITTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CONTRIBUTO REG.LE FONDO NAZIONALE INQUILINI MOROSI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI PER SCUOLE PRIVATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE "BUONI SCUOLA"	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE	11.400,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE A SOSTEGNO PROGETTI INFANZIA E ETA' SCOLARE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00		
CONTRIBUTO REG.LE A PRIVATI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. U 150000-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRASFERIMENTO FONDI SOCIALI DA SDS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RIMBORSO FONDI PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

contributo	2018	2019	2020
TRASFERIMENTO PER RISTORO AMBIENTALE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
CONTR. CONSIAG PER VERIFICHE IMPIANTI GAS -U 188800	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1250899,72	1.259.098,74	1.357.630,98	1.236.532,00	1.236.532,00	1.236.532,00	91,08
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		408.646,08	408.632,28	450.000,00	350.000,00	350.000,00	110,13
Interessi attivi	875,11	40,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
Altre entrate da redditi da capitale	34847,07	60.689,24	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	81,82
Rimborsi e altre entrate correnti	116869,01	395.045,54	219.152,47	175.000,00	175.000,00	175.000,00	93,55
TOTALE Entrate extra tributarie	1.403.490,91	2.123.519,92	2.096.915,73	1.953.032,00	1.853.032,00	1.853.032,00	93,13831605

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Servizio	2018	2019	2020
PROVENTI DA ASILI NIDO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROVENTI DA MENSE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	55.000,00	55.000,00	55.000,00
PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LABORATORI DI EDUCAZIONE AGLI ADULTI	75.000,00	75.000,00	75.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi più significativi derivanti da:

provento	2018	2019	2020
C. O. S. A. P.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PROVENTI DI CONCESSIONI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CIMITERIALI			
CANONI SU BENI PATRIMONIALI	360.000,00	360.000,00	360.000,00
LOCAZIONE AREA X ANTENNA TELEFONIA MOBILE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € **395.000,00 per l'anno 2018 e 285.000,00 per gli anni 2019-2020**, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. ____ del _____).

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio quelle piu' significative:

entrata	2018	2019	2020
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IVA DA SPLIT PAYMENT	80.000,00	80.000,00	80.000,00
RIVALSA SU INADEMPIENTI PER LAVORI ESEGUITI DAL COMUNE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Nulla da segnalare

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati.

contributo	2018	2019	2020
CONTRIBUTI CIPE PER INVESTIMENTI	478.080,67		
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	1.355.650,00	1.409.450,00	1.409.450,00
MONETIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI -U 233200-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI FONDAZIONE CARIPT	300.000,00		200.000,00
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE -U 220500-			

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

E' prevista una cessione di terreni edificabili nell'anno 2020 per l'importo di 650.000,00 euro.

A tutt'oggi non esiste un piano per l'alienazione o la vendita di beni immobili.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE -

Nulla da segnalare

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 200.000 per ognuno dei tre anni 2018-2020, tutti applicati alla parte investimenti.

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni sono riportate nel piano delle opere pubbliche e nel DUP.

MONETIZZAZIONI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere, previsti in € 5.000,00 per ognuno dei 3 anni 2018-2020. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nulla da segnalare

Titolo 6° - Accensione di prestiti

E' prevista l'accensione di prestiti negli anni 2019 e 2020 rispettivamente per 1.090.550,00 e per € 950.000,00. Tali prestiti finanzieranno opere pubbliche il cui dettaglio e' indicato nel piano delle opere pubbliche e nel DUP.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad € 3224754,01 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 1,31% contro un limite normativo pari al 10%.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Montale non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2018.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 43 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), è stata prorogata di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale facoltà non è tuttavia prevista ad oggi per il 2018, per cui le verifiche sono state compiute facendo riferimento ai tre dodicesimi.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita pari a € 1.000.000,00 per tutti il triennio.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle

entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	€ _____	€ _____	€ _____
FPV – parte capitale	€ 125.750,00	€ _____	€ _____

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

SPESE	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
	REDICONTO 2015	REDICONTO 2016	PREVISIONE DEFINNITIVA 2017	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	8025416,88	7876342,35	8994459,44	9885777,75	9008041,51	8714682,00	8709682,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1390086,79	1106992,49	1408668,12	2810268,87	2464480,67	2705000,00	4324335,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00	0,00
Spese finali.....	9415503,67	8983334,84	10403127,56	12696046,62	11472522,18	11419682,00	13034017,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	254957,16	255703,18	279000,00	335000,00	285000,00	335000,00	335000,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	557128,07	1905075,98	2963000,00	2946781,01	2933000,00	2933000,00	2933000,00
Totale titoli	10227588,90	11144114,00	14645127,56	16977827,63	15690522,18	15687682,00	17302017,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Previsione assestata 2017	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020
Redditi da lavoro dipendente	2417525,95	2120165,66	2.239.275,30	2.179.880,00	2.159.300,00	2.159.300,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	239229,40	263.272,22	288.729,00	278.784,00	273.479,00	273.479,00
Acquisto di beni e servizi	4642520,61	4.902.000,48	5.031.469,84	4.917.226,21	4.672.138,96	4.570.195,38
Trasferimenti correnti	568140,92	180.251,45	233.339,50	323.550,00	300.050,00	293.050,00
Trasferimenti di tributi	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Fondi perequativi	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Interessi passivi	158000,00	130.771,66	143.300,00	123.200,00	114.200,00	114.200,00
Altre spese per redditi da capitale	-	0,00	-	-	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	3.795,85	49.900,00	54.800,00	46.700,00	46.400,00
Altre spese correnti	-	276.085,03	1.008.445,80	1.130.601,30	1.148.814,04	1.253.057,62
TOTALE	8025416,88	7876342,35	8.994.459,44	9.008.041,51	8.714.682,00	8.709.682,00

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale approverà il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio; compreso l'onere per i rinnovi contrattuali, essendo ormai terminato il blocco previsto dalla normativa.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Montale applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997):
- taxa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012:
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta: imposta di bollo e registro.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi

informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi,

INTERESSI PASSIVI -

La spesa per interessi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL):

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; e così via negli anni successivi;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all'esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari al 75% e dal 2019 al 85% e nel 2020 al 95%

Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente:

2016	55%
2017	70%
2018	75%
2019	85%
2020	95%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo effettivamente stanziato
2018	75%	877.257,70
2019	85%	921.770,44
2020	95%	1.030.214,02

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

ENTRATA	PERCENTUALE NON INCASSATO	PREV 2018	PREV 2019	PREV. '2020	FCDE 18	FCDE 19	FCDE 20
IMPOSTA PUBBLICITA'	6,23	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.354,28	1.534,85	1.715,42
RECUPERO EVASIONE IMU	90,88	400.000,00	420.000,00	420.000,00	272.632,73	324.432,95	362.601,53
TARI	30,16	2.150.000,00	2.150.000,00	2150000,00	486.376,44	551.226,64	616.076,83
Proventi asilini	4,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.428,70	3.885,86	4.343,02
cosap	5,15	120.000,00	120.000,00	120.000,00	4.635,27	5.253,30	5.871,34
Recupero proventi cds e sanzioni	88,32	120.000,00	0,00	0,00	79.491,00	0,00	0,00
- PROVENTI CDS DA FAMIGLIE	11,99	270.000,00	280.000,00	280.000,00	24.288,85	28.546,89	31.905,35
Proventi multe da imprese	13,72	40.000,00	50.000,00	50.000,00	4.115,73	5.830,62	6.516,57
- RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	934,70	1.059,33	1.183,96
totale					877.257,70	921.770,44	1130.214,02

Recentemente la Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli

incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2018	€ 35.000,00
2019	€ 34.000,00
2020	€ 34.000,00

IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

E' stato stanziato a scopo precauzionale:

85.000,00 per l'anno 2018-

54.700,00 per l'anno 2019

50.500,00 per l'anno 2020.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

L'art. 9 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto delle modifiche alla programmazione delle aliquote IVA (aggiornando quanto disposto dall'art. 1, comma 631, della legge n. 232/2016): in particolare per il 2018 dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo: dal 10% all'11,5% e dal 22% al 25%; tuttavia l'attuale disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede la sterilizzazione della clausola di aumento dell'IVA, che pertanto non dovrebbero subire aumenti nel prossimo anno.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Previsione assestata 2017	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390.086,79	1021515,58	1.275.418,12	2440480,67	2705000,00	4324335,00
Contributi agli investimenti	-	69.692,19	-	9.000,00	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	-	15.784,72	133.250,00	15.000,00	-	-
TOTALE	1390086,79	1106992,49	1408668,12	2464480,67	2705000	4324335

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio con indicate le fonti di finanziamento.

intervento	2018	finanziamento	2019	finanziamento	2020	finanziamento	TOTALE
Cofinanziamento per realizzazione 2' tangenziale Prato Ovest - completamento lavori CUP C61B03000140004	110906,87	già finanziato					110906,87
Realiz.scuola elementare fraz.Stazione CUP J17B16000450	1372309,04	1.000,000 regione 300,000 fondazione 72.309,04	1000000	regione			2372309,04

004		già finanziato cap.212902					
Risanamento parziale o totale di strade comunali con abbattimento barriere architettoniche			200000	oneri	300000	vendita terreno	500000
Realizzazione parcheggio via mazzini - tobbiana	110000	contributo cipe					110000
Realizzazione strada di collegamento in area P.I.P.	200000	contributo cipe					200000
Realizzazione parcheggio area FF.SS. - Stazione					150000	vendita terreno	150000
Completamento rotatoria Via Berlinguer Via Ginanni					125750	FPV	125750
Riqualificazione delle piazze centrali del capoluogo e del centro commerciale naturale - PIU 2014-2020	300000	54.000 già finanziato 75.000 cipe 171.000 regione	700000	204.450 regione 495.550 mutuo			1000000
Realizzazione nuovo centro aggregativo Nerucci e sistemazione delle aree pertinenziali PIU 2014 - 2020	300000	40.350 già finanziato 75.000 cipe 184.650 regione	700000	205.000 regione 495.000 mutuo	300000	mutuo	1300000
Percorso			100000	mutuo			100000

ciclopedonale Montemurlo - Montalee passerella di attraversamento del Torrente Agna tratto di Montale - PIU 2014 - 2020							
Realizzazione pista ciclabile Montale - Stazione					240000	regione	240000
Intervento di riqualificazione aree sportive					200000	vendita terreno	200000
Realizzazione pista ciclabile Montale - Fognano					240000	regione	240000
Manutenzioni strutturali edifici scolastici					200000	oneri	200000
Realizzazione parcheggio in Via G.Garibaldi a servizio di Villa Smilea					250000	mutuo	250000
Ampliamento cimitero comunale del Capoluogo - Realizzazione di loculi e ossari					400000	mutuo	400000
Realiz.scuola infanzia fraz.Stazione					2039335	1,839,335 regione 200,000 fondazione	2039335
TOTALE	2393215,91		2700000		4445085		9.538.300,91

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

L'Ente non presenta entrate di tale natura.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario non risultano stanziamenti per questa voce

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad € 3.224.754,01.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € _285.000,00 per il 2018, € _335.000,00 per il 2019 ed € 335.000,00 per il 2020.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

Per tali dati si rimanda alla pubblicità istituzionale sul sito dell'ente.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	4332068
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	494170
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	10539789
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	10451894
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	32498
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di	4946632
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(2)	4946631,97
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	4246501,84
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamen	0,00
	Fondo perdite società partecipate(5)	0,00
	Fondo contenzioso(5)	8500,00
	Altri accantonamenti(5)	0,00
	B) Totale parte accantonata	4255001,84
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	125834,48
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	61715,55
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	187550,03
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	206.366,94
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	171.963,16
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
	Utilizzo altri vincoli	0
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.
- (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
- (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
- Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
- (4)
- Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.
- (5)
- In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.
- (6)

Il presente risultato e la sua composizione sarà soggetto a variazioni conseguente al riaccertamento ordinario dei residui e all'approvazione del Consuntivo 2017.
La parte contrassegnata dalla lettera a) rappresenta la somma vincolata da leggi e per pagamenti di mutui.

L'AVANZO VINCOLATO

Non è prevista l'applicazione di quote di avanzo al bilancio di previsione.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO
--

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2018 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	125750,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	125750,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, con	(+)	6593609,51	6486650,00	6481650,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	746400,00	710000,00	710000,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1953032,00	1853032,00	1853032,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2338730,67	1614450,00	3374335,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9008041,51	8714682,00	8709682,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	877257,70	921770,44	1030214,02
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	8130783,81	7792911,56	7679467,98
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2464480,67	2705000,00	4324335,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2464480,67	2705000,00	4324335,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		1162257,70	166220,44	415214,02

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del